



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, 2^a sez. civile, in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello Iacovo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 976/2013 RGAC,

TRA

QUALITY IN PROGRESS snc di Pietro Lembo, in persona del titolare l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. G. Grattacaso e presso il di lui studio e.te d.to in Battipaglia, giusta procura in atti;

CONTRO

RETE BIOLAB srl, in persona del l.r.p.t., e.te d.ta in Perugia, presso lo studio dell'Avv. E. Maglio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

OGGETTO: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE. DANNI.

CONCLUSIONI

Le conclusioni venivano formulate all'udienza del 05.07.2018, come da verbali in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

-Omissis-

(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)

In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Quality (così anche, in prosieguo, per brevità) conveniva in giudizio Rete Biolab (anche solo Rete, in prosieguo, per brevità), per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: *“a) in via preliminare e pregiudiziale condannare essa convenuta all'immediato ripristino dei servizi non erogati in convenzione ed in forza del rapporto societario intercorrente tra essi litisconsorti, in forza dei fatti di cui in assertiva, sentir accertare e dichiarare la responsabilità imputabile alla convenuta nella sospensione dei servizi da erogarsi a beneficio dei soci della Rete Biolab srl e, di fatto, impediti e rifiutati dalla società esponente; b) per l'effetto di quanto precede sentir condannare, essa convenuta, al risarcimento dei danni in favore della soc. Quality in Progress srl, anche di immagine e perdita di chances nonché a titolo di lucro cessante e danno emergente come meglio indicati e specificati in atti, che si quantificano in non meno di euro 150.000,00=, ovvero in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia congrua ed equa secondo le risultanze processuali e documentali tutte. Danni che saranno meglio precisati e quantificati in corso di causa, se ne fa espressa richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo; c) vittoria di spese, diritti ed onorario di causa con diretta attribuzione al sottoscritto avvocato intestatario”*.

A fondamento di tali richieste esponeva di essere socia della società Rete Biolab s.r.l., soggetto operante nel campo delle analisi chimiche e microbiologiche in favore di terzi mediante la collaborazione e la partnership dei propri associati, ai quali, al fine di compiere la suddetta attività, erano attribuite determinate zone del territorio nazionale ed era fornita una serie di servizi quali il sistema qualità, sistema informatico, uso del logo per i servizi erogati, attività commerciale e di marketing.

La Rete, a detta di parte attrice, nel mese di settembre 2012 comunicava la sospensione dei pagamenti delle fatture relative all'attività di laboratorio, svolta per



conto della convenuta e riguardanti il cliente McDonald's, in quanto l'attrice non aveva provveduto ad inviare i risultati del laboratorio mediante il sistema di matrici "ProlabQ" ma con un differente sistema.

Sosteneva la pretestuosità della sospensione dei pagamenti e dei servizi, considerato che, in ogni caso, i report e, dunque, i risultati delle analisi commissionate erano state regolarmente inoltrate, sebbene con programma di elaborazione diverso, e che per altre prestazioni rese per conto di altri clienti direzionali (ovvero clienti di Rete Biolab affidati, in ragione del criterio territoriale di appartenenza, all'uno piuttosto che all'altro socio), i cui dati erano stati trattati con il medesimo (e diverso) software, la convenuta aveva regolarmente pagato le prestazioni.

Esponesse che, in seguito alla sospensione dei servizi affidati e, a far tempo dal gennaio del 2013, il mancato affidamento di alcun ordine, aveva comportato notevoli danni a carico di essa Quality, non solo in relazione al mancato utilizzo di una serie di servizi offerti quale socio di Rete, ma anche per la perdita di clientela (direzionale) e conseguente perdita di chances, non avendo grossa capacità di marketing e di penetrazione nel mercato (rivestendo essa Quality, una dimensione territoriale limitata) e non potendo usufruire della "veicolazione" anche pubblicitaria derivante dall'affiliazione e, comunque, dal rapporto in essere con Rete.

Onde le conclusioni già indicate.

Si costituiva in giudizio Rete Biolab che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza e/o difetto di giurisdizione del tribunale adito, per essere la controversia devoluta in arbitri.

All'uopo, richiamava il disposto dell'art. 15 dello Statuto della società Rete Biolab che prevedeva la clausola compromissoria in virtù della quale qualunque controversia doveva essere rimessa al giudizio di un arbitro, il cui testo recita: "Qualunque



controversia, salvo quelle non compromettibili per legge, dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi, i loro eredi e la società circa la interpretazione e la esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società. *l'arbitro giudicherà secondo diritto, senza formalità di procedura*".

Vertendosi in materia di controversia tra un socio e la società, e legata alla gestione ed amministrazione della società (che viene svolta nella esecuzione dello statuto), nessun dubbio poteva sussistere circa la carenza di giurisdizione e/o il difetto di competenza del Tribunale adito.

Nel merito, contestava estensivamente la avversa domanda ricostruendo i fatti secondo la loro reale verificaione.

Chiariva che la attrice, facendo parte quale socia di Rete Biolab s.r.l., era impegnata a rispettare quanto richiesto per la corretta esecuzione delle prestazioni che effettuava su richiesta di Rete Biolab s.r.l. nei confronti dei clienti dalla stessa indicati.

Chiariva che, relativamente ad alcuni clienti, era prevista l'utilizzazione di determinati programmi di estrazione ed elaborazione dati, cosicchè il socio destinatario dell'incarico de quo (e, nella fattispecie, Quality per il cliente Mc Donald ed altri) sottoscriveva specifica lettera di incarico assumendosi, tra gli altri, l'impegno ad elaborare e trasferire i dati relativi alle analisi con il sistema operativo software ProlabQ, con espressa avvertenza che *"il mancato rispetto delle indicazioni fornite in capitolati, accordi tecnici, o istruzioni per la gestione del cliente riferiti all'offerta stessa, o inadempienze circa le indicazioni del referente tecnico possono portare alla revoca dell'ordine in qualunque momento. L'eventuale richiesta di estrazione dei dati da ProlabQ o da Penelope e le tempistiche di estrazione sono parte integrante della attività. La refertazione deve essere eseguita mediante il software ProlabQ"*.



Come espressamente affermato dalla stessa attrice, costei non rispettava tali impegni, non utilizzando il detto software, ciò che determinava non un mero inadempimento formale, ma una lacuna sostanziale e gravemente lesiva dei rapporti tra Rete ed i propri clienti che, a causa della mancata ricezione, nei tempi convenuti, dei report necessari a fini statistici, avevano sollevato serie obiezioni e posto in discussione la stessa prosecuzione della collaborazione professionale (in particolare Mc Donald, i cui incarichi a Rete rappresentavano all'incirca il 70 % del volume di affari).

E proprio a causa di tale reiterata omissione ed inadempimento da parte di Quality, la convenuta si vedeva costretta a sospendere i pagamenti e l'erogazione dei servizi spettanti ai soci (che rispettano le prescrizioni statutarie), diretta conseguenza di un palese inadempimento della controparte alle obbligazioni sulla stessa gravanti ed alle previsioni del manuale operativo societario.

Ciò posto, ed esclusa in radice la eventuale natura pretestuosa di tale iniziativa, essa convenuta chiariva altresì che molte delle lamentate avanzate ex adverso erano anche infondate e, comunque, non riconducibili ad impegni contrattuali e/o societari gravanti su Rete.

Ciò posto, essa Rete eccepiva il grave inadempimento di Quality in relazione agli impegni assunti e, conseguentemente la totale infondatezza di ogni pretesa risarcitoria, contestando, altresì, la sussistenza, qualificazione e quantificazione di ogni voce di danno lamentato; danno mai verificatosi e, certamente, non riferibile minimamente al comportamento tenuto dalla convenuta.

Concludeva per la declaratoria di carenza di giurisdizione/difetto di competenza del Tribunale adito e, nel merito, per il totale rigetto della domanda. Vinte le spese.

Instaurato il contraddittorio e concessi i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. il Tribunale ammetteva la prova orale richiesta dalle parti, nei limiti di cui all'ordinanza



ammissiva del 12.12.2013, riservandosi la decisione sull'eccezione di arbitrato unitamente al merito.

Assunte le testimonianze ammesse, rigettata la richiesta di CTU finalizzata alla quantificazione dei danni subiti da parte attrice, il procedimento, precisate le conclusioni, veniva trattenuto per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

La domanda è infondata e va respinta con ogni conseguenza di legge.

Va preliminarmente respinta la eccezione sollevata da parte convenuta di incompetenza e/o difetto di giurisdizione dello scrivente Giudice, in virtù della richiamata clausola di compromesso in arbitri.

Invero, come correttamente sostenuto da parte attrice, e come accennato dal Tribunale nella richiamata ordinanza del 12.12.2013, la clausola compromissoria di cui all'art. 15 dello statuto concerne “ .. qualunque controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto... ”, laddove la controversia in esame ha riguardo agli impegni reciprocamente assunti ed asseritamente violati in relazione non già alle previsioni statutarie, bensì alle previsioni del Manuale operativo.

In ogni caso, nel dubbio, va sempre preferita una interpretazione che tenda a restringere il campo di applicazione della clausola a favore della normale ed ordinaria competenza della Giurisdizione ordinaria.

Nel merito, si osserva che il mancato utilizzo del software ProlabQ, da parte della società attrice è da ritenersi ampiamente dimostrato, oltre che espressamente riconosciuto e confessato dalla stessa Quality.

Peraltro, tanto dalla documentazione offerta dalle parti, quanto dalle stesse dichiarazioni testimoniali assunte, è emerso che nessuna giustificazione plausibile è stata dimostrata dall'attrice in relazione del predetto mancato utilizzo; invero,



eventuali malfunzionamenti del software e, conseguente impossibilità di utilizzo, non emergono dal pur fitto scambio epistolare intercorso tra le parti, né è mai espressamente contestato ovvero oggetto di specifica richiesta di intervento; piuttosto, si evince il tentativo dell'attrice di procrastinare l'invio dei dati ripetutamente richiesti, assumendo a motivazione la mancata comprensione delle avverse richieste.

Inoltre, nessuno dei testimoni ha fatto cenno ad eventuali malfunzionamenti del software e/o specifiche richieste di intervento riparatorio, rivolte alla convenuta e/o alla società produttrice ed installatrice del programma medesimo.

I soli testi Cocozza e Verdoliva, entrambi dipendenti dell'attrice, si limitano a riferire di essere a conoscenza di alcuni malfunzionamenti loro riferiti dal Lembo (titolare e l.r.p.t. della attrice).

Ciò posto residua al Giudicante, nell'ottica del complesso rapporto tra le parti, verificare la gravità del dedotto inadempimento dell'attrice, assolutamente certo e provato per quanto dedotto in precedenza, costituito dalla mancata adozione e/o mancato utilizzo del software ProlabQ nella gestione, caricamento e trasferimento dei dati analitici relativi ai clienti direzionali.

Ebbene, è indubbio che il comportamento dell'attrice rappresenti grave inadempimento, non solo per la violazione di un preciso impegno contenuto espressamente nelle lettere di incarico, ma quanto per le negative conseguenze determinate, in capo alla convenuta, nei rapporti con la propria clientela.

Esempio lampante è dato proprio dal cliente Mc Donald: dalla documentazione in atti emerge la importante contestazione rivolta dal predetto cliente ed avente ad oggetto proprio la mancata produzione ed invio, da parte di Rete dei dettagli ed elementi ritenuti di grande importanza dal cliente finale; mancato invio esclusivamente addebitabile all'attrice, come è pacificamente rilevabile dal copioso



scambio epistolare intervenuto tra le odierne parti processuali, il cui contenuto non è mai stato espressamente contestato dalla Quality.

Ne deriva che del tutto legittimo va qualificato il conseguente comportamento della convenuta la quale, finanche ex art. 1460 c.c., era pienamente legittimata a sospendere il pagamento delle poste creditorie dell'attrice ancora impagate.

Per completezza, va chiarito anche che le conseguenze negative paventate dall'attrice quali, ad esempio: la mancata ulteriore assegnazione di incarichi a far tempo dal gennaio 2013; la necessità di rielaborare tutto il proprio sistema di qualità; la sospensione dell'invio di campioni "civetta" e conseguente impedimento all'accesso alla piattaforma Unichim; l'impedimento all'utilizzo di servizi informatici erogati da Rete, ed altro come indicato in citazione, si sono rivelati non tanto violazioni di specifici impegni contrattuali della convenuta, quanto normali conseguenze della decisione, legittima, di non affidare ulteriori incarichi all'attrice, e ciò sempre in applicazione dell'eccezione di inadempimento.

In limine litis, nessuna prova dei presunti danni né della loro quantificazione e/o quantificazione l'attrice ha fornito a fondamento delle proprie pretese, rimaste, dunque, al livello di mera petizione.

La domanda va dunque respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Quality in Progress snc di lembo Pietro, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta la domanda.
2. Condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, di spese e competenze di lite che liquida in complessivi €. 4.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 %, CPA ed IVA se dovuti.



Perugia, 04.03.2022.

Il Giudice

Dott. Fulvio Dello Iacovo

Arbitrato in Italia

